

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

l' Enas - Ente acque della Sardegna -, con sede a Cagliari, Via Mameli n° 88, C.F. e Partita I.V.A. 00140940925, e per questo l'Ing. Franco Ollargiu nato a Cagliari il 25.05.1957 il quale interviene non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale f.f. dell'Ente Acque della Sardegna, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con Delibera del Commissario Straordinario n. _____ di seguito indicato "**Enas**";

E

la società Intercantieri Vittadello spa con sede a, Limena via L. Pierobon 46 C.F. e Partita IVA 0222300287 e per questo il legale rappresentante Sig. Sergio Vittadello, nato a Padova il 03/04/1937 autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù dei poteri risultanti da delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2012 di seguito indicato "**società**";

PREMESSO CHE

- Con ordinanza del Commissario per l'Emergenza Idrica in Sardegna n. 437 del 11.10.2006 e con Delibera CIPE n. 8 del 16.03.2007 sono state finanziate in favore dell'Enas la progettazione e la realizzazione dei lavori del c.d 3° lotto del collegamento Tirso e Flumendosa-Campidano, rispettivamente per € 5.000.000 - sono erogati dall'Assessorato dei LLPP - e per € 13.583.073,47 con fondi di cui alla legge 166/2002 art. 13 a valere sul mutuo già concesso all'ENAS (allora EAF) ai sensi della Deliberazione CIPE 60/2003.
- Il progetto definitivo dell'ENAS, completato nella prima metà del 2006 è stato approvato, previo parere favorevole dell'CTAR del 29.11.2006 n.956, con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n. 440 del 15.12.2006. Il CIPE con la Delibera n. 8 del 16.03.2007 autorizza l'utilizzo delle disponibilità di 13.583.073,47 euro sulle risorse assegnate con la Delibera CIPE 60/2003.
- I lavori furono appaltati (nel 2008) con procedura aperta per appalto integrato per un importo di 11.503.153,07 di cui euro 254.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- La gara fu aggiudicata nel marzo 2008 in via provvisoria all'impresa Intercantieri Vittadello che offrì un ribasso percentuale del 30,933%; l'offerta risultò però anomala e pertanto l'amministrazione procedette alla verifica dell'anomalia, ai sensi della vigente normativa, avviata in data 03.04.2008. Alla



fine della lunga procedura l'Amministrazione dichiarò giustificata l'offerta formulata dalla Vittadello in data 27.06.2008.

- L'aggiudicazione definitiva fu disposta con Determinazione del Direttore del Servizio costruzioni Enas n. 706 del 21.07.2008.
- Il contratto d'appalto fu stipulato in data 18.11.2008, con rogito del notaio Galdiero rep. 34139 racc. 19603 reg. in Cagliari il 21.11.2008 al n. 11601, per un importo netto di euro 8.023.452,55 comprensivo di euro 254.000 per gli oneri di sicurezza;
- Venne quindi avviata la progettazione esecutiva e la procedura per l'ottenimento del decreto di occupazione d'urgenza per la successiva immissione in possesso dei terreni dove realizzare le opere.
- Il tempo per addivenire ad una formulazione del progetto esecutivo che fosse approvabile fu comunque assai lungo e costellato di parecchie difficoltà in particolare, per la reiterata proposta della Intercantieri volta alla modifica del materiale delle tubazioni, che previste in CAP, avrebbe voluto fornire in acciaio.
- Il progetto esecutivo dell'impresa, redatto dalla Associazione temporanea di Professionisti A.Ritossa- M.Mesina, F.Bajetti e L. Viero, comportò un aumento di spesa complessivo di euro 210.905,19 (99.826,31 per lavori e 111.078,88 per oneri di sicurezza) portando l'importo contrattuale a complessivi euro 8.234.357,74 di cui 356.079,88 per oneri di sicurezza.
- Il progetto esecutivo fu adottato dall'Enas con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 1317 del 15.12.2009 e successivamente approvato dalla Regione Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Risorse idriche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 4681/223 del 5.02.2010;
- In data 18.03.2010 fu quindi stipulato un atto aggiuntivo al contratto d'appalto con rogito notaio Galdiero rep. 36861 racc. 21535 reg. in Cagliari il 24.03.2010 al n. 663.
- I lavori furono quindi consegnati in data 08.04.2010 e avrebbero dovuto essere completati entro il 28.11.2011; dopo la consegna nulla ostava all'inizio dei lavori avendo l'impresa la piena disponibilità delle aree.
- l'impresa, tuttavia, dopo aver effettuato la bonifica da ordigni bellici lungo i tracciati delle condotte ha iniziato le prime serie attività di cantiere nel settembre 2010.

- Il primo SAL di euro 759.519,02 fu emesso solo in data 28.12.2010 a quasi un anno dalla data di consegna dei lavori
- Alla chiusura del 3° SAL in data 01.09.2011 (importo complessivamente prodotto pari a euro 1.343.095,00) erano già state iscritte in contabilità 5 riserve per un importo complessivo di euro 1.803.528,08 e pertanto il RUP ha avviato la procedura di accordo bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs.163/2006.
- In data 4.10.2011 l'impresa richiedeva una proroga di 124 giorni; in data 7.11.2011 veniva comunicato all'impresa che la richiesta modifica del termine di ultimazione dei lavori non poteva essere accolta poiché la proroga era strettamente connessa con la domanda di maggiori compensi contenuta nelle riserve 1, 2 e 3 e il suo accoglimento avrebbe costituito il presupposto per il riconoscimento delle tre riserve.
- Il 10.11.2011 il RUP acquisiva la relazione riservata del direttore dei lavori con la quale confermava le controdeduzioni già apposte in registro di contabilità e rigettava le riserve in quanto infondate (riserva 1), immotivate (riserve 2, 3 e 4) e decadute (riserva 5).
- Il 15.11.2011 l'impresa comunicava l'intenzione di voler rinunciare alle riserve 1, 2 e 3 a fronte del riconoscimento del maggior tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori di complessivi 154 giorni. Solo in data 18.12.2011 l'impresa sottoscriveva la bozza d'atto di sottomissione di rinuncia alle riserve, propedeutico alla novazione del termine contrattuale
- In data 13.12.2011 il RUP avviava la procedura di accordo bonario ex art.240 DLgs 163/2006 proponendo all'impresa di fornire ulteriore memoria sulle richieste oggetto d'accordo bonario.
- Con determinazione del 1570 del 30.12.2011 veniva approvata la bozza dell'atto di sottomissione e stabilita la nuova scadenza contrattuale a tutto il 30.04.2012.
- In data 2.02.2012 l'ammontare dei lavori era pari a 4.680.429,38 e veniva quindi emesso il quarto stato di avanzamento lavori.
- Con la firma dell'atto aggiuntivo in data 9.02.2012 rep.663 l'Impresa ha espressamente rinunciato alle riserve 1-2-3-5 già iscritte nel registro di contabilità per l'importo complessivo di euro 286.514,89.
- L'impresa con la firma del registro di contabilità a chiusura di quarto SAL in data 16.02.2012 apponeva le riserve 6,7,8,9,10 e 11 e rivalutava la riserva n.4; a tale data l'ammontare complessivo



delle riserve era pari a 11.221.986,93 a fronte di un importo di contratto di circa 8.234 milioni di euro e un importo prodotto di 4.6 milioni di euro.

- Il RUP non ritenendo più sussistere i presupposti per la conclusione di un accordo bonario sulle prime cinque riserve (di cui quattro decadute per rinuncia dell'impresa) chiudeva la procedura negativamente dandone comunicazione all'impresa in data 24.02.2012);

- L'impresa richiedeva una proroga in data 29.03.2012; la richiesta non fu accolta in quanto totalmente immotivata.

- In data 18.04.2012 veniva emesso il 5° SAL per lavori a tutto il 30.03.2012.

- Il 24.04.2012 l'impresa sottoscriveva il registro di contabilità con riserva e l'8.05.2012 esplicava le riserve per un valore complessivo di euro 13.135.472,22.

- In data 16.04.2012 perveniva all'ente un atto di diffida, significazione e messa in mora da parte della Intercantieri con il quale l'ENAS veniva invitato e diffidato a provvedere entro e non oltre 15 giorni a:

a) attivare la procedura di accordo bonario ex art 240 D.Lgs 163/2006;

b) contabilizzare i lavori eseguiti dall'impresa nella loro effettiva consistenza e quantità;

c) corrispondere di conseguenza il corrispettivo dei lavori realmente eseguiti come indicati nelle riserve;

Si preannunciava infine che, in difetto, il contratto d'appalto avrebbe dovuto intendersi senz'altro risolto per cause imputabili alla stazione appaltante.

- Eseguiti i conseguenti ulteriori accertamenti, l'Amministrazione stabilì di non potere dar corso alle richieste formulate nei precedenti punti b) e c) sia per ragioni di merito in quanto i lavori contabilizzati negli stati d'avanzamento 1,2,3 e 4 erano quelli effettivamente eseguiti e/o contabilizzabili alle condizioni contrattuali, sia per ragioni di diritto in quanto la corresponsione del compenso richiesto tramite la formulazione di riserve - nelle forme della diffida ad adempiere di tipo civilistico non è procedura applicabile alla materia dei lavori pubblici, per i quali può darsi corso solo alle procedure normativamente previste.

- Per quanto attiene poi al punto a) il RUP, acquisita la relazione riservata della DL in data 30.03.2012, valutato che le riserve 6, 10 e 11 erano manifestamente infondate, considerato che la riserva 4, già oggetto della precedente procedura di accordo bonario non poteva costituire oggetto di

una nuova procedura, accertava il mancato raggiungimento del limite di valore delle riserve di cui al c.4 dell'art 240 D.Lvo 163/06.

- Tale circostanza veniva comunicata all'impresa in data 23.04.2012.
- Il 30.04.2012 scadeva il tempo contrattuale senza che i lavori fossero ultimati.
- In data 02.05.2012 la intercantieri Vittadello, significava che, essendo decorso inutilmente il termine assegnato all'Amministrazione con l'atto di diffida, il contratto d'appalto doveva intendersi risolto di diritto.
- Con nota in data 15.05.2012 il RUP contestava la pretestuosa posizione dell'impresa e in particolare la sussistenza dei presupposti della risoluzione di diritto del contratto pronunciata unilateralmente, diffidando contestualmente l'impresa a non abbandonare il cantiere in mancanza della redazione dello stato di consistenza da effettuarsi in contraddittorio.
- La società veniva quindi invitata dal direttore dei lavori alla messa in sicurezza di tutte le aree interessate dai lavori (17.05.12) e convocata per la redazione dello stato di consistenza (21.05.12).
- Stante la gravità della situazione che aveva generato, per decisione unilaterale della società, l'interruzione di tutte le attività di cantiere, il Commissario Straordinario dell'Enas con deliberazione 34 del 28.05.2012 affidava all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari l'incarico di tutelare in via giudiziaria gli interessi dell'ENAS, sperando tutte le azioni necessarie al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia della risoluzione di diritto del contratto (con conseguente riconoscimento dell'obbligo di completamento dei lavori), fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni e maggiori oneri subiti e subendi.
- Nel corso dell'istruttoria condotta per fornire all'Avvocatura tutti gli elementi probatori necessari ai fini della concreta attivazione della procedura giudiziaria, comprendente anche la richiesta di danni e maggiori oneri subiti e subendi, l'Ente ha esaminato in dettaglio le implicazioni derivanti dall'attuazione della risoluzione di diritto del contratto. Sono state effettuate, pertanto, approfondite analisi e valutazioni da cui sono emerse problematiche e criticità connesse a mancato completamento dei lavori e alla prosecuzione del contenzioso e derivanti, da un lato, dall'eventuale riappalto dell'opera e, dall'altro, dai maggiori costi/oneri da esso discendenti.



Tali valutazioni sono contenute nella relazione tecnica redatta dal Responsabile del Procedimento - Ing. Bruno Loffredo - e sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori - Ing. Roberto Cabras - che si allega con la lettera **A** al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

In particolare, dal punto di vista dell'instaurazione del procedimento volto al riappalto dell'opera, si rileva, anzitutto che esso determinerebbe un notevole allungamento del tempo necessario per la conclusione delle opere, stimabile in non meno di 18 mesi, opere la cui tempestiva ultimazione è viceversa di grande utilità per il sistema idrico della Sardegna Centro Meridionale. L'opera, infatti, migliora il grado di flessibilità gestionale, soprattutto dal punto di vista energetico, del trasferimento bi-direzionale tra i sistemi Tirso e Flumendosa, rende disponibile un sistema alternativo per l'alimentazione dei distretti irrigui di Zeppara e dell'impianto di potabilizzazione di San Nicolò Arcidano, rende possibile la migliore utilizzazione delle risorse del sistema Flumendosa da destinare ai distretti della Marmilla e consente infine la programmazione ed effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria di importanti opere di adduzione.

In caso di riappalto, inoltre, un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla fase di collaudo, in quanto non solo le opere già realizzate dall'Impresa Vittadello non hanno avuto un collaudo complessivo in termini di funzionalità generale, ma non è stata possibile neppure l'effettuazione del collaudo funzionale per alcune singole opere. In caso di nuovo affidamento per il completamento, si rileva, dunque, la concreta ipotesi per cui non possa attribuirsi con certezza la responsabilità dell'eventuale difetto o mal funzionamento delle opere, con conseguente possibilità di lunghi contenziosi coinvolgenti anche l'eventuale nuova impresa appaltatrice.

Dal punto di vista dei costi e maggiori oneri derivanti dal riappalto, l'allegata relazione ha stimato l'importo pari a € 1.663.440,91 in cifra tonda euro 1.660.000, secondo il calcolo analitico e dettagliato a cui si rinvia.

- Le argomentazioni contenute nell'allegata relazione tecnica A, condivise dall'Amministrazione, hanno reso assolutamente concreto, attuale e prevalente l'interesse pubblico alla continuità del rapporto contrattuale con la società Intercanteri Vittadello, nella piena ed assoluta valorizzazione dell'esigenza di una rapida e certa conclusione dell'opera, senza ulteriori implicazioni giudiziarie attuali e future, riferibili anche alla collaudabilità dell'opere medesime.

- Tale interesse ha indotto l'Amministrazione a valutare la percorribilità di un'ipotesi transattiva della vicenda, che consentisse la ripresa del rapporto contrattuale originario, con rinuncia da parte dell'impresa alla pronunciata risoluzione di diritto.


- L'impresa Vittadello ha valutato positivamente l'ipotesi prospettata dall'Amministrazione manifestando la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto originario ai fini del completamento dell'opera, a fronte dell'accoglimento parziale delle proprie maggiori pretese economiche formulate per complessivi € 13.135.472,22.

- Sotto tale profilo, pertanto, è stata condotta un'ulteriore analisi delle pretese fatte valere con le riserve iscritte in contabilità, contenuta nella relazione tecnica redatta dal Responsabile del Procedimento - Ing. Bruno Loffredo - e sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori - Ing. Roberto Cabras - che si allega con la lettera **B** al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

- Tale analisi, con valutazione condivisa dall'Amministrazione, prevede il riconoscimento, in via meramente transattiva, dell'importo complessivo e onnicomprensivo a totale tacitazione di tutte le pretese economiche iscritte in contabilità dell'importo di € 1.200.000 pari al 4.60% dell'importo netto contrattuale (nel limite previsto dall'art. 240-bis del codice dei contratti).

- Su tale base, sono state avviate da parte dell'Amministrazione delle ulteriori trattative volte alla definizione transattiva della vicenda; ma tale importo, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente da parte dell'Impresa per il ristoro delle pretese avanzate. La fase delle trattative è stata comunque proseguita da parte dell'Amministrazione nella considerazione complessiva della vicenda che ha opportunamente e coerentemente tenuto conto della necessità di individuare, comunque, un quadro transattivo della vicenda che tramite reciproche concessioni tra le parti consentisse la prosecuzione del rapporto contrattuale e il completamento dei lavori nel minor tempo possibile.

- In tale ambito, l'Amministrazione, per puro spirito conciliativo e al fine del perseguimento del superiore interesse pubblico sopra evidenziato, ha ritenuto di poter corrispondere in favore dell'Impresa una somma aggiuntiva, quale ulteriore concessione transattiva a fronte delle maggiori pretese avanzate. Tale somma è stata ritenuta equa nella misura pari all'importo massimo che l'amministrazione stessa avrebbe dovuto affrontare quali maggiori costi derivanti dell'eventuale riappalto (stimati in € 1.660.000), da affrontare in caso di mancata definizione transattiva, secondo quanto in dettaglio precisato nell'allegato tecnico A.



- L'impresa, a fronte di tale ulteriore concessione dal parte dell'Amministrazione, ha ritenuto di poter rinunciare alle ulteriori richieste avanzate secondo l'originaria formulazione (€ 13.135.472,22), nel contempo rendendosi disponibile al completamento dei lavori, con rinuncia espressa a far valere qualunque pretesa comunque connessa all'esecuzione dei lavori medesimi.
 - Su tali premesse, le parti hanno recentemente concluso positivamente le trattative, definendo per puro spirito conciliativo ed in via transattiva, senza riconoscimento alcuno delle reciproche pretese, di risolvere la vertenza tra l'Enas e la società Vittadello in relazione ai lavori "3° lotto del collegamento Flumendosa – Campidano" tramite la corresponsione da parte dell'Enas in favore della società Vittadello della somma complessiva ed onnicomprensiva di € 2.8600.000 (oltre IVA) - di cui € 1.200.000,00 riferibili al pretese economiche iscritte in contabilità ed € 1.600.000,00 quale ulteriore concessione transattiva a totale tacitazione di ogni vertenza - a fronte della rinuncia da parte della società a far valere in qualunque sede la risoluzione di diritto del contratto rep. n.34139 del 18/11/2008 pronunciata in data 02.05.2012 con nota assunta al prot. Enas n. 5614 del 03.05.2012 nonché della rinuncia a qualunque pretesa economica iscritta nella contabilità dei lavori, e con contestuale assunzione da parte della stessa società dell'obbligo di ripresa dei lavori ed del loro completamento nei tempi da concordare con l'Amministrazione, con rinuncia espressa a qualunque ulteriore pretesa.
 - Su tale accordo si è espressa in data _____ l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari con parere di legalità positivo alla traduzione in atto definitivo, parere da sottrarre all'esercizio del diritto d'accesso ai sensi dell'art. 2 del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200, essendo reso in relazione ad una lite in potenza riconducibile alla Delibera del Commissario Straordinario Enas n. 34 del 28/05/2012;
 - Su tale accordo è stato acquisito anche il parere preventivo positivo dell'UTR ai sensi dell'art. 7 delle LR 5/2007 nonché del CIPE .
 - il Commissario Straordinario dell'Enas con Delibera n. ____ del _____ divenuta esecutiva in data _____ ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 14 del 15.05.1995 ha approvato la bozza del presente atto di transazione, autorizzando il Direttore Generale alla sua sottoscrizione;
 - tra le parti contraenti si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto di transazione;
- Quanto sopra premesso, le parti come in intestazione

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che è costituito inscindibilmente dalle clausole e disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 2 - Le parti convengono di definire, per puro spirito conciliativo ed in via transattiva, senza riconoscimento alcuno delle reciproche pretese, la controversia di cui alle premesse con l'assunzione dell'obbligo da parte dell'ENAS di pagare in favore della società Intercantieri Vittadello spa la somma complessiva ed onnicomprensiva di € 2.860.000 (euro duemilioniottocentosessanta), oltre ad IVA - di cui € 1.200.000,00 riferibili al pretese economiche iscritte in contabilità (riserve) ed € 1.600.000,00 quale ulteriore concessione transattiva a totale tacitazione di ogni vertenza - che la società Vittadello accetta a completa definizione di ogni sua pretesa o ragione a qualsiasi titolo riferibile ai rapporti intercorsi con l'ENAS in relazione all'esecuzione dei lavori "3° lotto del collegamento Tirso e Flumendosa-Campidano" nonché a saldo e transazione di tutti i diritti presenti e futuri comunque collegati al contratto di appalto n. 36861 racc. 21535 reg. in Cagliari il 24.03.2010 al n. 663 ed a tutti i successivi atti aggiuntivi e di sottomissione o comunque denominati. La società, inoltre, con il presente atto rinuncia a far valere in qualunque sede la risoluzione di diritto del contratto rep. n.34139 del 18/11/2008 pronunciata in data 02.05.2012 con nota assunta al prot. Enas n. 5614 del 03.05.2012, assumendo l'obbligo di ripresa dei lavori e del loro completamento nei tempi da concordare con l'Amministrazione con successivo atto che verrà perfezionato entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione con espressa rinuncia a far valere qualunque ulteriore pretesa già avanzata o avanzabile in futuro in qualunque sede.

Art. 3 - L'ENAS si obbliga, pertanto, a pagare in favore della Società Intercantieri Vittadello la predetta somma complessiva e onnicomprensiva di € 2.860.000 (euro duemilioniottocentosessanta), oltre ad IVA senza interessi o altro onere accessorio, con le seguenti modalità:

1. l'importo di euro 1.200.000,00, oltre IVA verrà corrisposto entro il termine di giorni 60 dalla data della sottoscrizione del presente atto;
2. il restante importo di € 1.660.000,00 oltre IVA verrà corrisposto contestualmente alla liquidazione dei lavori di completamento ed in misura pari alla percentuale di avanzamento degli stessi, fatto salvo per il corrispettivo a saldo da riconoscersi contestualmente alla redazione del



Conto Finale, che verrà liquidato entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione dello stesso.

I pagamenti verranno disposti mediante accredito sul c/c n. acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Padova_codice Iban IT 52 N 01005 12100 000000002869.

Art. 4 – Le parti danno atto che con la sottoscrizione della presente transazione e la corresponsione di quanto in essa previsto viene definitivamente risolta ogni questione ed ogni vertenza comunque collegate all'esecuzione dei lavori di che trattasi per cui nessuna delle parti potrà avanzare ulteriori pretese nei confronti dell'altra, in relazione alla vertenza di cui si discute.

Art.5 – In relazione al presente atto, la Società Intercantieri Vittadello dichiara di essersi avvalsa esclusivamente dell'Avv. Arturo Cancrini che ha dichiarato di rinunciare al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 68 della legge professionale forense, con dichiarazione in data _____; L'ENAS, a sua volta, dichiara di essersi avvalsa esclusivamente dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari che ha dichiarato di rinunciare al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 68 della legge professionale forense, con dichiarazione in data _____

Art. 6 – Il presente atto di transazione, redatto in doppio esemplare originale, consta di _____ () pagine, tutte sottoscritte dalle parti, oltre due allegati indicati con le lettere A e B anch'essi sottoscritti dalle parti.

Art. 7 – Tutti gli oneri e spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società Vittadello, da un lato, e dell'E.N.A.S., d'altro lato, nella misura del 50% ciascuno.

Art. 8 – Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Si precisa che, nel caso, accedendo lo stesso ad un contratto d'appalto soggetto ad I.V.A., sconterà la sola tassa fissa di registro.

Si dà atto che il presente atto contiene gli **allegati** indicati con le lettere **A** e **B**, sopra menzionati.

Letto, confermato e sottoscritto in Cagliari in data _____

Ente acque della Sardegna
Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Vittadello S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

Allegato tecnico A all'Atto di transazione tra:

Ente acque della Sardegna e Intercantieri Vittadello spa

nell'ambito del contratto d'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere:

INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI IDRICI TIRSO E FLUMENDOSA - CAMPIDANO

E MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEI BACINI VALLIVI

TIRSO - FLUMINIMANNU DI PABILLONIS - MOGORO LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE

E COLLEGAMENTI DEI DISTRETTI IRRIGUI DI PABILLONIS E ZEPPARA - 3° LOTTO

OMISSIS

Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

Allegato tecnico B all'Atto di transazione tra:

Ente acque della Sardegna e Intercantieri Vittadello spa

nell'ambito del contratto d'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere:

INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI IDRICI TIRSO E FLUMENDOSA - CAMPIDANO

E MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEI BACINI VALLIVI

TIRSO - FLUMINIMANNU DI PABILLONIS - MOGORO LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE

E COLLEGAMENTI DEI DISTRETTI IRRIGUI DI PABILLONIS E ZEPPARA - 3° LOTTO

OMISSIS

OMISSIS

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
CAGLIARI

VISTO il presente schema e i documenti che ne hanno relazione, questa Amministrazione è d'intesa che nulla esista che sia tenuto in conto definitivo.

Cagliari, il 25 GIU 2013

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

